



dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.\_\_\_\_\_

Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora gli spazi presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile.\_\_\_\_\_

### **ART. 2 - IMPIANTI**

Ai sensi del D.M. 37/2008 il concessionario dichiara di aver preso visione e ricevuto copia della documentazione attestante la situazione degli impianti che servono gli spazi di cui all'articolo 1.\_\_\_\_\_

Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso.\_\_\_\_\_

### **ART. 3 - DESTINAZIONE**

Gli spazi oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente allo svolgimento delle attività del concessionario relative alla produzione e all'erogazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale connessi al centro di aggregazione giovanile "L'Area", con divieto di ogni altra diversa destinazione.\_\_\_\_\_

Gli spazi non possono essere adibiti a pubblico spettacolo e intrattenimento ai sensi della normativa nazionale e locale in materia di vigilanza e agibilità dei locali di pubblico spettacolo, non possedendone i requisiti prescritti.\_\_\_\_\_

Eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere svolte nei confronti degli associati, salvo quanto

preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle previsioni statutarie del concessionario.\_\_\_\_\_

Gli spazi comuni non possono essere ingombrati per alcuna ragione e devono essere utilizzati in modo da non impedire agli altri utilizzatori di farne parimenti uso secondo il loro diritto.\_\_\_\_\_

#### **ART. 4 - DURATA**

Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione degli spazi di cui all'art. 1 del presente atto con decorrenza 1° gennaio 2019 fino alla data di sottoscrizione del presente atto. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e scade il 31 dicembre 2021, salvo recesso anticipato da parte del concessionario, da effettuarsi con formale comunicazione alla Struttura comunale competente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.\_\_\_\_\_

La presente concessione decade automaticamente in caso di risoluzione del contratto n. 29454 di racc. di data 7 marzo 2019 con il quale il Comune ha stipulato con il concessionario l'accordo ai sensi della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 per la gestione nel regime transitorio dei servizi socio-assistenziali di livello locale relativi al centro di aggregazione giovani "L'Area" svolti presso gli spazi oggetto della presente concessione.\_\_\_\_\_

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero

nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi.\_\_\_\_\_

E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili comunali.\_\_\_\_\_

#### **ART. 5 – CANONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione ricognitorio annuo di euro 100,00, da versare in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascuna annualità contrattuale al Tesoriere Comunale.\_\_\_\_\_

In caso di recesso anticipato del concessionario, il canone è dovuto per l'intera annualità contrattuale. \_\_\_\_\_

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.\_\_\_\_\_

#### **ART. 6 - ONERI ACCESSORI**

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua e altre utenze e a partecipare, secondo le quote di spettanza, a tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore.\_\_\_\_

L'importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso spese in relazione alla presente concessione è determinato forfettariamente in euro 3.867,00 annui e dovrà essere corrisposto in n. 4 (quattro) rate

trimestrali anticipate a decorrere dall'inizio di ogni annualità contrattuale.\_\_\_\_\_

In caso di proroga della presente concessione secondo quanto previsto all'art. 4, il concessionario si impegna a corrispondere al Comune il corrispondente rateo di spese calcolato sull'ammontare annuo fissato contrattualmente senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi al presente contratto.\_\_\_\_\_

Qualora nel corso del contratto fosse verificata la possibilità di divisione tecnica delle utenze e di intestazione diretta delle stesse in capo al concessionario, questi si impegna a stipulare, a proprie cure e spese, i relativi contratti con le imprese erogatrici dei servizi.\_\_\_\_\_

Il Comune si riserva di aggiornare l'importo annuo delle spese sulla base della variazione dell'indice Istat F.O.I. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in caso di sensibile variazione registrata dall'indice alla scadenza di ciascuna annualità contrattuale e di verificare periodicamente i consumi effettivi al fine di adeguare eventualmente gli importi richiesti con determinazione dirigenziale senza la modifica del presente atto.\_\_\_\_\_

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Il concessionario è tenuto a tal fine a presentare al soggetto gestore del servizio la dichiarazione di occupazione nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e a produrne copia al Comune.\_\_\_\_\_

Il mancato pagamento degli oneri accessori entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario

anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.\_\_\_\_\_

#### **ART. 7 – MANUTENZIONE**

Il mantenimento della pulizia e del decoro e la manutenzione ordinaria degli spazi oggetto del presente contratto, compresi gli spazi comuni ed eventuali pertinenze, sono a carico del concessionario.\_\_\_\_\_

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.\_\_\_\_\_

La manutenzione straordinaria migliorativa è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio tecnico competente.\_\_\_\_\_

Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.\_\_\_\_\_

Restano a carico del concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo delle infrastrutture, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.\_\_\_\_\_

Rimangono inoltre a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di

manutenzione. Spetta a tal fine al concessionario l'onere di inoltrare tempestiva comunicazione alla Struttura comunale competente di qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione.\_\_\_\_\_

Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per interventi determinati da un improprio utilizzo del sistema di antintrusione con annesso allarme di imprese di vigilanza esterna.\_\_\_\_\_

#### **ART. 8 – INTERVENTI DI MODIFICA**

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica agli spazi oggetto della presente concessione ove manchi il preventivo consenso scritto del Comune di Trento. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato degli stessi, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.\_\_\_\_\_

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.\_\_\_\_\_

#### **ART. 9 – RESPONSABILITA'**

Il concessionario assume la custodia degli spazi oggetto del presente atto ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando

conseguentemente il Comune. \_\_\_\_\_

Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto o colpa di terzi e di tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nei locali, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria nessuna esclusa. \_\_\_\_\_

#### **ART. 10 – CONDIZIONI D’USO**

Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice civile e impegnandosi al rispetto del regolamento condominiale, ove presente, e, più in generale, delle regole di buon vicinato. \_\_\_\_\_

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza, obbligandosi al rispetto della vigente normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. \_\_\_\_\_

E' espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, nonché depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica. \_\_\_\_\_

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi a incaricati del Comune per accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini e i controlli ritenuti necessari secondo competenza. \_\_\_\_\_

#### **ART. 11 - SUBCONCESSIONE**

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo,

anche parziale, del godimento degli spazi oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in via occasionale.\_\_\_\_\_

#### **ART. 12 – DECADENZA PER INADEMPIMENTO**

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno.\_\_\_\_\_

La decadenza dalla concessione viene dichiarata dall'Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento notificato al soggetto concessionario.\_\_\_\_\_

#### **ART. 13 – RICONSEGNA**

Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione immediata degli spazi oggetto della presente concessione, fatti salvi i tempi tecnici necessari allo sgombero degli stessi.\_\_\_\_\_

Gli spazi dovranno essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo normale deperimento d'uso e salvo che il Comune intenda ritenerli così come adattati a seguito dell'esecuzione dei lavori eventualmente assentiti, liberi e sgomberi da beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione di verbale di riconsegna.\_\_\_\_\_

In caso di inadempimento da parte del concessionario, il Comune provvederà allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese sostenute.\_\_\_\_\_

Nelle more del rilascio o dello sgombero dell'immobile con riconsegna al Comune, è dovuta un'indennità nella misura pari al canone, aumentata del dieci per cento, oltre al rimborso delle spese e alla corresponsione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio. \_\_\_\_\_  
Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo. \_\_\_\_\_

#### **ART. 14 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile. \_\_\_\_\_

#### **ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario. \_\_\_\_\_

*(omissis)*

A.P.M. ONLUS

edificio Via Verruca, 1 Trento

p.ed. 1712/1 in C.C. Trento

piano seminterrato

palestra, palco, due depositi e servizi

tot. mq. 330,30

